

La Regione Abruzzo sanzionata per la pubblicazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei partecipanti a un concorso.

Con il provvedimento n. 313/2014, il Garante Privacy (di seguito Garante) ha dichiarato l'illiceità del trattamento dei dati da parte della Regione Abruzzo in ordine alla pubblicazione degli elenchi recanti gli ammessi e gli esclusi ad un concorso riservato ai soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*). Detta pubblicazione, in assenza dell'adozione di idonei accorgimenti, ha determinato la diffusione di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati, in violazione dell'articolo 22, comma 8, del Codice privacy.

Conseguentemente, il Garante ha vietato *“l'ulteriore diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati”* di cui ai citati elenchi, ordinando alla Regione di attenersi per le future pubblicazioni di atti e documenti in internet alle disposizioni del Codice privacy e delle Linee guida in materia di trasparenza e pubblicità, con particolare riferimento al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati. Infine, ha emesso un'ordinanza ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa, successivamente confermata dal Tribunale di L'Aquila cui ha proposto opposizione la Regione.

Il Tribunale, con la sentenza n. 355/2018, ha richiamato il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza dei partecipanti con l'esigenza di pubblicità del concorso attraverso l'adozione di modalità atte ad evitare la diffusione di informazioni sullo stato di salute. Inoltre, ha sottolineato che il Garante, prima di procedere alla sanzione, ha provveduto a richiamare la Regione in ordine alla necessità di oscuramento dei dati sensibili.

Il successivo ricorso per Cassazione si è concluso con la sentenza n. 29049 del 6 ottobre 2022. I giudici nel respingere il ricorso della Regione avverso la sanzione amministrativa hanno confermato che il trattamento dei dati doveva avvenire attraverso l'adozione di modalità idonee ad evitare la diffusione di dati sullo stato di salute dei candidati al concorso, al fine di contemperare le contrapposte esigenze di pubblicità della procedura concorsuale con quelle di riservatezza dei partecipanti.